

Deliberazione n. 237 /2024/VSGC/Ribera (AG)



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente, relatore
Adriana LA PORTA	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO i referti annuali sul funzionamento integrato dei controlli interni (art. 148 TUEL) per gli esercizi **2020** e **2021**, redatti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2021 e n. 16/SEZAUT/2022/INPR trasmessi dal Sindaco, rispettivamente in data 3.3.2022 e 30.1.2023;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente istruttore ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il relatore Presidente Salvatore Pilato;

adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Ribera

Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato
dei controlli interni negli esercizi 2020 e 2021 (art. 148 Tuel)

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità

delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli

interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per l'anno 2020, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n.

13/SEZAUT/2021/INPR, le *Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2020*.

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate *“le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”*.

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, pu essere fornito dal sistema*

di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo “.

Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, sono state, altresì, approvate le *Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2021.*

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale ove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “autocorrezione “, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa – contabile ai fini, sia di un'efficace programmazione, che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

1. Complessivo funzionamento dei controlli interni

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, dalla sezione introduttiva, riguardante il **complessivo funzionamento dei controlli interni**, anni 2020 e 2021, si evidenzia che:

- il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni, che risulta approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 06/06/2013;

- il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2020 e 2021, e il numero di report effettivamente prodotti, risulta solo **parzialmente soddisfacente**, infatti:

- **non sono stati prodotti report** sul controllo di gestione e sulla qualità dei servizi per l'anno 2020 (cfr. quesito 1.2);

- in relazione al controllo sugli equilibri finanziari, per l'anno 2021 **non è stato previsto alcun report**, sebbene fosse previsto per l'anno precedente (cfr. quesito 1.2, punto d).

- Inoltre, in riferimento agli esercizi 2020 e 2021:

- l'Ente ha riscontrato **un medio livello di criticità** in riferimento al controllo di gestione, mentre per il controllo sugli equilibri finanziari, per il quale, come evidenziato, non è stato previsto alcun report, viene evidenziato che *nonostante il bilancio di previsione sia stato approvato il 13.12.2021, gli equilibri si sono assicurati monitorando gli impegni assunti in esercizio provvisorio e/o gestione provvisoria e tenuto conto degli accertamenti effettuati rispetto alle previsioni di entrata*" (cfr. quesiti 1.4 del 2020 e 2021) ;

- emergono **gravi carenze di personale** assegnato allo svolgimento del controllo strategico e regolarità amministrativa/contabile (F.T.E.¹ pari a 0,057), al controllo sugli equilibri finanziari (F.T.E. pari a 0,104) e al controllo sulla qualità dei servizi (F.T.E. pari a 0,069) (cfr. quesiti 1.5 del 2020 e 2021);

¹ L'equivalente a tempo pieno (F.T.E. - *Full-Time Equivalent*) è una unità di misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno. Rappresenta un valore pari al numero dei lavoratori a tempo pieno di un'azienda e viene calcolato sommando tutte le ore lavorative erogate dal personale in un anno, part-time e full-time, e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. In questo modo è possibile determinare lo sforzo necessario per compiere un progetto espresso in FTE, a prescindere dal numero reale dei dipendenti e dalle variazioni delle ore lavorative in un dato periodo.

- l'Ente **non ha provveduto ad attuare modifiche** finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni (cfr. quesiti 1.6 del 2020 e del 2021).

Sulla base delle risposte fornite alla prima parte del Questionario, dunque, **non può ritenersi che i controlli interni siano stati esercitati in piena conformità a quanto previsto dal regolamento comunale.**

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, commi 1 e 2, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è infatti assicurata, sia nella fase preventiva di formazione dell'atto, che in quella successiva ed è volta a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto infatti prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati a tutela dell'Ente, quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Ciò premesso, agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2020 e 2021, si è rilevato che:

- L'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione causale semplice. Si rileva in merito che è **opportuno, piuttosto, che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente.**

L'esistenza di tale profilo di criticità risulta ulteriormente confermata dalle seguenti dichiarazioni fornite dall'Ente:

- gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente **non** hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (cfr. quesiti 2.4 del 2020 e 2021);
- gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente **non** hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. quesiti 2.5 del 2020 e 2021).

L'Ente ha altresì dichiarato che:

- gli atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano, nell'anno 2020, circa il 9% del totale, riducendosi ulteriormente al 7% nell'anno successivo e non sussiste nel proprio regolamento alcuna indicazione sulla percentuale minima di atti da sottoporre al controllo;
- nell'anno 2020 sono state rinvenute n. 4 irregolarità, non sanate successivamente; mentre per l'anno 2021 non è stata rilevata e segnalata nessuna irregolarità (Cfr. quesiti 2.6 del 2020 e del 2021).

Per l'anno 2021, tuttavia, pur non sussistendo alcuna irregolarità, considerata la ridotta quantità di atti controllati, emergerebbe la necessità di incrementare la porzione di atti sottoposti al controllo di regolarità (in media, soltanto l'8% circa del totale) poiché, potenzialmente, una buona parte degli atti emanati dall'Ente e sfuggiti al controllo è suscettibile di presentare irregolarità sotto il profilo amministrativo-contabile.

La criticità è aggravata dal fatto che l'Ente ha dichiarato di **non aver effettuato controlli**, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività realizzata da specifici uffici o servizi (Cfr. quesiti 2.8 del 2020 e 2021).

3. Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvencono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*).

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC). Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sopra richiamata, durante l'emergenza da COVID-19, nell'ambito del controllo di gestione, è stato rilevante il collegamento fra aspetti finanziari (in particolare le spese/i costi) e non finanziari (indicatori di *output*/risultato e relativi *target*), poiché le manovre finanziarie connesse alla pandemia hanno influenzato in modo diverso gli Enti territoriali e, al loro interno, i diversi settori di attività. Il controllo di gestione, pertanto, dovrà essere in grado di individuare tali differenze, in modo che, anche nelle mutate contingenze, sia evidente il collegamento fra risorse finanziarie e obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021, l'Ente ha dichiarato che:

- i regolamenti e le delibere dell'Ente non prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni (Cfr. quesiti 3.3 del 2020 e 3.4 del 2021);
- i report periodici prodotti non sono tempestivi, né aggiornati, al fine di fornire informazioni utili alle decisioni da prendere (Cfr. quesiti 3.4 del 2020 e 3.5 del 2021);
- l'ente ha dichiarato di aver adottato solamente indicatori di economicità e di analisi finanziaria (Cfr. quesiti 3.5 del 2020 e 3.6 del 2021);
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali,

risulta pari, per l'anno 2020, al 16,24 % (Cfr. quesito 3.7.1), e, per l'anno 2021, al 18,85 % (Cfr. quesito 3.8.1): malgrado il lieve incremento, tale misura deve ritenersi insufficiente a garantire una gestione economicamente sana e qualitativamente adeguata;

- Il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa risulta medio e l'Ente ha dichiarato di NON aver predisposto un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (Cfr. quesito 3.8 e 3.9 del 2020, 3.9 e 3.10 del 2021).

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo di gestione non appare adeguato.**

4. Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”.*

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, a fronte dell'emergenza da COVID19, la stessa Sezione delle autonomie ha puntualizzato *“La situazione emergenziale implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'Ente. Ci potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare.*

In questa logica, considerando anche il contesto di risorse scarse in cui si muovono le amministrazioni territoriali, andrebbero rivisti i documenti programmatici (DEFER per le Regioni e DUP per gli Enti locali) per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari, anche in rapporto all'Amministrazione degli organismi partecipati. Nella riprogrammazione della gestione, inoltre, si dovrebbero considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria e prevederne gli impatti strategici e operativi sul bilancio, nonché sull'organizzazione degli Enti, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla scelta di

forniture o professionalità difficilmente surrogabili, anche ai fini della predisposizione delle eventuali soluzioni alternative”.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l’Ente ha dichiarato che:

- il controllo strategico **non** è operativamente integrato con il controllo di gestione (Cfr. quesiti 4.2 del 2021 e 2021);
- il controllo strategico **non** utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie (Cfr. quesiti 4.3 del 2020 e 2021);
- il controllo strategico **non** effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (Cfr. quesiti 4.3 del 2020 e 2021);
- l’Ente ha elaborato e applicato per il 2020 solamente l’indicatore di mantenimento (Cfr. quesito 4.5, punto a) e per il 2021 anche l’indice relativo al miglioramento della qualità dei servizi (Cfr. quesito 4.5 punti a) e d);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti nell'anno 2020 è pari al 86%, aumentando fino al 94% nel 2021;
- non sono state adottate deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi nell’anno 2020 (Cfr. quesito 4.7), mentre una sola delibera per l’anno 2021 (Cfr. quesito 4.7);
- nel verificare lo stato di attuazione dei programmi, l’organo di indirizzo politico ha tenuto conto, sia nel 2020 che nel 2021, solamente dei risultati raggiunti rispetto all’obiettivo, senza considerare, tra gli altri, gli standard di qualità prefissati e dell’impatto socioeconomico (Cfr. quesito 4.8);
- In relazione all’anno 2020, così come per l’anno successivo, l’Ente ha dichiarato di non aver effettuato il monitoraggio sullo stato di avanzamento del PEG, in quanto non è stato approvato a fine anno (Cfr. quesito 4.9);

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo strategico non appare adeguato.**

5. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn. 58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Ci risulta di maggiore attualità in considerazione della situazione emergenziale e, in tal senso, la Sezione delle autonomie che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, precisa che *nel mutato contesto organizzativo, gli Enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili.*

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

All'esito del controllo si rileva che, per gli esercizi 2020 e 2021, la frequenza con cui i vari Organi dell'Ente sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari risulta sufficiente, pari ad una volta.

Tuttavia, per l'anno 2021, il Responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

6. Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, più volte richiamata, durante l'emergenza da COVID-19 *“particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.*

È, al riguardo, da considerare che il monitoraggio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti all'Amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra Ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente”.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC; nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo al 2021, si rileva che:

- l'Ente ha dichiarato che la nota informativa allegata al rendiconto, per l'esercizio 2020, **non** risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo avente ad oggetto la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (Cfr. quesito 6.7);
- sempre per l'esercizio 2020, non è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP (Cfr. quesito 6.9);
- nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, TUSP, relativamente all'esercizio 2021, sono emersi indicatori di crisi aziendale, attribuibili alla società in *house* Riberaambiente s.r.l. per criticità patrimoniali e finanziarie, che inducono l'Amministrazione della Società a valutare di proporre all'assemblea una adeguata capitalizzazione, evidenziando, altresì, al cliente-socio l'esigenza di riduzione dei tempi di pagamento al fine di evitare le spese per le azioni - anche esecutive - promosse dai creditori (Cfr. quesito 6.13);
- inoltre, per l'esercizio 2020 (Cfr. 6.16) non è stato elaborato ed applicato alcun indicatore; per l'esercizio 2021 l'Ente si è limitato ad utilizzare solo tre dei sette previsti (efficienza, economicità e qualità dei servizi affidati) (Cfr. 6.18);

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo sugli organismi partecipati non appare sufficientemente adeguato**, ed inoltre il Collegio **evidenzia, altresì, la carenza di informazioni in merito ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione in relazione alla società in *house* Riberaambiente s.r.l.**

7. Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema

organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR *“durante l'emergenza da COVID-19, particolare attenzione dovrebbe essere riservata a tale forma di controllo che, anche nella fase precedente all'emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto “I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss”)., sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente”*.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito.

Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. *“cruscotto direzionale”*), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- l'Ente ha adottato la Carta dei servizi in entrambi gli esercizi;
- solo per l'esercizio 2021, ha effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" su alcuni servizi, avvalendosi di otto indicatori ed escludendo quelli relativi alla trasparenza dei tempi di erogazione e dei costi di erogazione;
- le rilevazioni sulla qualità dei servizi **non** si estendono anche agli organismi partecipati Cfr. quesiti 7.4);
- solo per l'esercizio 2021, l'Ente ha dichiarato che gli standard di qualità programmati sono stati determinati in conformità a quelli previsti per la Carta dei servizi o altri provvedimenti similari in materia;

- sempre per il 2021, sono stati pubblicati gli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti in merito alla erogazione di alcuni servizi, avvenute con cadenza annuale;
- l'Ente **non** ha effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
- non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità (Cfr. quesito 7.10).

Alla luce delle criticità emerse, **il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi non risulta sufficientemente adeguato.**

8. Appendice legata all'emergenza sanitaria covid

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state altresì fissate "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19".

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *"l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo"*.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- per l'esercizio 2020:
 - a) **non** sono stati adottati specifici "protocolli" per il sistema dei controlli interni, adattandoli alla nuova situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19 (Cfr. quesito 8.1);
 - b) è stata condotta una verifica sulla puntuale adozione, da parte delle strutture amministrative dell'ente, dei principali protocolli, finalizzati alla tutela dei dipendenti dal rischio biologico da Covid-19;

- c) **non** sono state adeguate le modalità di attuazione e i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 (Cfr. quesito 8.3);
- d) gli organi di controllo interno **non** hanno programmato e attuato verifiche successive, anche a campione, su atti di spesa, finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, adottati dall'ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili (Cfr. quesito 8.4);
- e) **non** sono state rafforzate le procedure di controllo, avendo anche riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi, soprattutto in relazione all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione) (Cfr. quesito 8.5);
- f) all'interno dell'ente, **non** sono state istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari (Cfr. quesito 8.6);
- g) è stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale;
- h) è stato effettuato il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile;
- i) è stato effettuato il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile;
- j) si è proceduto ad una mappatura dei processi in grado di evidenziare e superare le eventuali criticità derivanti dalla nuova modalità di lavoro agile;
- k) è stata adeguata la programmazione strategico - operativa, anche adottando nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative e alle nuove urgenze nella gestione dell'ente;
- l) la legislazione emergenziale ha influito sulla verifica della congruità delle stime in ordine alle seguenti voci: entrate tributarie, altre entrate correnti;
- m) sono intervenute modificazioni in relazione alla riscossione delle entrate;

- n) è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo;
 - o) l'emergenza ha influito sul monitoraggio dei contratti di fornitura in essere;
 - p) sono state volontariamente ridotte le entrate proprie derivanti dalla TARI (Cfr. quesito 8.18);
 - q) sono stati coperti i disavanzi derivanti da riduzioni volontarie delle entrate proprie attraverso l'impiego dei contributi statali istituiti per fronteggiare le conseguenze legate all'emergenza sanitaria.
- per l'esercizio 2021:
- a) **non** è stato effettuato il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile (Cfr. quesito 8.3);
 - b) sono state volontariamente ridotte le entrate proprie, attraverso la concessione di agevolazioni per la TARI tramite l'utilizzo di risorse statali e regionali (Cfr. quesito 8.6);
 - c) **non** sono stati effettuati interventi adeguativi sui contratti di servizio degli organismi partecipati (Cfr. quesito 8.7).

Si ritiene, pertanto, che il funzionamento del controllo sulla gestione dell'emergenza pandemica possa ritenersi adeguato, ma che debba essere migliorato con riferimento ai punti sopra evidenziati.

9. Appendice sul lavoro agile

Tale sezione del questionario, introdotta dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR per l'esercizio 2021, riguarda i controlli con riguardo al c.d. "*smart working*".

In particolare, secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, la trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza". Com'è noto, il percorso finalizzato alla regolamentazione del lavoro agile, al fine di renderlo una modalità ordinaria alternativa al lavoro "in presenza", è iniziato ben prima dell'insorgere dell'emergenza pandemica.

Invero, la Sezione delle autonomie specifica che l'art. 14 della legge n. 124/2015 aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del "telelavoro"; la legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato; la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486, l. n. 145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità; inoltre, prima dell'emergenza da Covid-19, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul "lavoro agile" nella P.A., da ritenersi fondato su un approccio volontario ("previo accordo scritto tra le parti") e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.

Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. "zone rosse" e poi, con il decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020) l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall'accordo delle parti.

Con il decreto "Rilancio" (d.l. n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità.

La legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha previsto nuove norme strutturali sul lavoro agile e sullo *smart working*, che disciplinano l'accordo individuale e le modalità di comunicazione.

I datori di lavoro che adottano il lavoro agile devono stipulare un accordo scritto con il lavoratore e conservarlo per cinque anni. La comunicazione al Ministero del Lavoro riguardo ai lavoratori in modalità agile deve avvenire entro cinque giorni dall'inizio della prestazione o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga.

Da ultimo, con Direttiva del Ministero per la P.A. del 29.12.2023, è stato chiarito che il quadro normativo odierno, connotato dall'ormai superata contingenza pandemica, ha fatto ritenere superata l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che – solo nel contesto pandemico – sono stati individuati quali destinatari di una specifica tutela.

Nell'ambito dell'organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali, al fine di garantire ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- la percentuale di dipendenti che ha prestato attività lavorativa in modalità agile subisce una flessione nel 2021 rispetto all'anno precedente: si azzerava per il personale dirigenziale e si riduce dal 42% al 36.50% per quello non dirigenziale (Cfr. quesiti 9.1 del 2020 e 2021);
- per il 2020 si è rilevato un livello di difficoltà medio/basso in relazione all'organizzazione delle prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile, mentre per il 2021, un anno dopo la fase sperimentale, il grado è stato pressoché alto (Cfr. quesiti 9.3 del 2020 e 2021);
- gli organi di controllo interno hanno monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'Ente solo per l'anno 2021 (Cfr. quesito 9.4);
- il sistema di misurazione e valutazione della performance **non ha monitorato i risultati del lavoro agile** attraverso specifici indicatori (Cfr. quesito 9.8 del 2020 e 9.7 del 2021).

Pertanto, il funzionamento del controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta parzialmente adeguato, in relazione alla criticità sopra evidenziata.

10. Appendice sul P.N.R.R. e P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del questionario, relativo all'anno 2021 (prima annualità sottoposta a tale tipologia di controllo), si rileva che **l'Ente ha dichiarato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R.** (cfr. quesito n. 1.2 del questionario), tuttavia:

- l'Organo politico **non ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi** e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR (Cfr. quesito 10.1.2.2);
- **non ha individuato una struttura del responsabile/referente** per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR in quanto ha provveduto nel 2022 con Deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 16.05.2022 (Cfr. quesito 10.1.2.5);
- **gli organi di controllo interno non hanno condotto verifiche periodiche** sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, in quanto si trova in una fase iniziale dei procedimenti e non sono stati effettuati atti di spesa (Cfr. quesito 10.1.2.8);
- **il controllo di gestione non ha prodotto specifici report**, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati (Cfr. quesito 10.1.2.11);
- **l'Ente non ha dato avvio alla formulazione di prime ipotesi di pianificazione propedeutica** alla stesura del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) (Cfr. quesito 10.2.1).

Alla luce di quanto sopra esposto, **si rileva la non adeguatezza del sistema di monitoraggio e controllo sul PNRR e PIAO.**

11. Sintesi delle principali criticità rilevate.

Si richiamano, qui di seguito, gli ambiti nei quali è necessario un intervento risolutivo dell'Ente:

- **con riguardo al funzionamento complessivo dei controlli interni**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 1 (pagg. 6-7);
- **con riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 2 (pagg. 7-8);
- **con riguardo al controllo di gestione**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 3 (pagg. 8-10);
- **con riguardo al controllo strategico**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 4 (pagg. 10-11);
- **con riguardo al controllo sugli equilibri finanziari**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 5 (pag. 12);
- **con riguardo al controllo sugli organismi partecipati**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 6 (pagg. 13-14);
- **con riguardo al controllo sulla qualità dei servizi**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 7 (pagg. 14-16);
- **con riguardo ai controlli legati all'emergenza sanitaria covid**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 8 (pagg. 16-18);
- **con riguardo al controllo sul lavoro agile**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 9 (pagg. 18-20);
- **con riguardo al controllo sul PNRR e PIAO**, secondo le valutazioni svolte al paragrafo 10 (pag. 21);

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali evidenzia un sistema dei controlli interni, allo stato degli atti in più aspetti suscettivo di miglioramenti, come si evince in parte motiva.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulla relazione annuale del Comune di Ribera relativa al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 148 del TUEL

ACCERTA

la sussistenza di profili di criticità organizzativa e funzionale, come da parte motiva, i quali evidenziano l'inadeguatezza del sistema dei controlli interni del libero Comune di Ribera e la necessità dell'adozione di provvedimenti migliorativi del funzionamento;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, a **porre in essere per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema, riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Ribera;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Presidente, Relatore

Salvatore Pilato

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 11 settembre 2024

Il funzionario responsabile